



Vetro, lampade e display - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

1 - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata FONCHIM

- Vetro

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/06/1998	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	25%	TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/06/1998	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
Per tutti i lavoratori							
01/01/2000	31/08/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/09/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2009	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2008	31/12/2009	1,20% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2010	31/01/2013	1,30% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/02/2013	31/12/2016	1,40% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/02/2016	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ A decorrere dal 01/01/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

- Lampade e display

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/07/1998	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/07/1998	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	25% ¹	TFR
Per tutti i lavoratori							
01/01/2000	31/10/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/11/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2007	30/06/2008	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2008	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ A decorrere dal 01/07/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

- Vetro

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/08/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/09/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2009	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2010	31/01/2013	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2013	31/01/2016	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2016	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

- Lampade e display

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/10/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/11/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

- Vetro

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/08/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/09/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2009	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2010	31/01/2013	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2013	31/01/2016	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2016	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

- Lampade e display

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/10/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/11/2001	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

- Vetro

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2009	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2010	31/01/2013	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2013	31/01/2016	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2016	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

- Lampade e display

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

- Vetro

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
<i>Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni</i>							
20/10/1999 ¹	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
<i>Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni</i>							
20/10/1999 ¹	31/12/1999	1,08%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	25% ²	TFR
<i>Per tutti i lavoratori</i>							
01/01/2000	31/08/2001	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,06%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/09/2001	31/12/2006	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2009	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/01/2010	31/01/2013	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,30%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2013	31/01/2016	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,40%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ²⁻³	TFR
01/02/2016	ad oggi	1,50% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

- Lampade e display

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
23/01/2003	31/12/2003	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33% ¹	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,50%	retribuzione utile al calcolo del TFR	33%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONCHIM

E' possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un versamento volontario, totalmente a carico del dipendente, purché non superi i limiti di deducibilità.

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

SOLIDARIETÀ VENETO

Il contributo a carico del lavoratore è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto del contributo a carico dell'azienda.

Destinatari

FONCHIM - COOPERLAVORO - SOLIDARIETÀ VENETO - FOPADIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

- Vetro

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova.

Dal 01/07/2000 possono aderire anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi, una volta superato il periodo di prova.

Dal 01/09/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento". Rimane dunque il periodo di prova per i lavoratori con contratti a termine in quanto esplicitamente previsto dal contratto di categoria.

- Lampade e display

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Dal 01/11/2001 possono aderire anche i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi, una volta superato il periodo di prova (CCNL 27/09/2000).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione annua da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- scatti d'anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- contingenza;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
- indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa;
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- 13a mensilità e premio speciale;
- maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi carattere continuativo.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un

- diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di FONCHIM prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze), la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL o dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PRODUCONO E TRASFORMANO ARTICOLI IN VETRO E PER I LAVORATORI DA ESSI DIPENDENTI, COMPRESSE LE AZIENDE CHE PRODUCONO LAMPAD E DISPLAY

Indice:

27/07/2016 CCNL Accordo di rinnovo
19/07/2013 CCNL unico – Ipotesi di accordo
09/12/2010 CCNL unico – Verbale di accordo
09/09/2008 CCNL unico – Verbale di accordo
17/07/2008 CCNL Vetro – Ipotesi di accordo
08/05/2008 CCNL Lampade e display – Accordo di confluenza al CCNL Vetro
05/06/2007 CCNL Lampade e display – Accordo di rinnovo
04/05/2007 CCNL Vetro – Verbale di accordo
28/05/2004 Accordo nazionale settore chimico
23/01/2003 CCNL Lampade e display – Accordo di rinnovo
27/09/2000 CCNL Lampade e display – Accordo economico 2° biennio
10/07/2000 CCNL Vetro – Accordo economico 2° biennio
21/05/1999 CCNL Lampade e display – Testo definitivo, Allegato Accordo FONCHIM 02/04/1998
21/05/1999 CCNL Lampade e display – Accordo di rinnovo
23/04/1999 CCNL Vetro – Testo definitivo
18/02/1997 CCNL Lampade e display – Accordo economico 2° biennio
13/02/1997 CCNL Vetro – Accordo economico 2° biennio
16/12/1994 CCNL Lampade e display – Testo definitivo
20/10/1994 CCNL Vetro – Testo definitivo

27/07/2016

Verbale di incontro

Il giorno 1/3/2017, ASSO VETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno provveduto alla firma del testo contrattuale relativo all'accordo di rinnovo del CCNL del 27/7/2016, con validità dall'1/9/2016 al 31/12/2019.

In relazione alla stampa e distribuzione del contratto, le Parti si danno atto di avere confermato il prezzo per l'acquisto delle copie da distribuire ai dipendenti in Euro 15,00.

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/7/2016 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL NAZIONALE e la UILTEC-UIL, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display e per i lavoratori da esse dipendenti.

Il presente CCNL decorre dall'1/9/2016 e scadrà il 31/12/2019

CAPITOLO III - Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, formazione professionale, imprese di dimensione comunitaria, decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive, appalti e lavoro a domicilio

Previdenza complementare

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al Fonchim (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/9/2001):

- 1,20% a carico dell'impresa
- 1,20% a carico del lavoratore

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno (a decorrere dall'1/1/2000):

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/1/2010):

- 1,30% a carico dell'impresa
- 1,30% a carico del lavoratore

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/2/2013):

- 1,40% a carico dell'impresa
- 1,40% a carico del lavoratore

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/2/2016):

- 1,50% a carico dell'impresa
- 1,50% a carico del lavoratore

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Resta fermo che a decorrere dall'1/1/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

Contratti a termine

- 1) A decorrere dall'1/9/2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato , di durata continuativa superiore a sei mesi .
- 2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova .

Permessi per i componenti l'Assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di Fonchim , per la partecipazione alle riunioni di tale organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Fonchim .

Specificità settoriali lampade e display

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/1/2004):

- 1,50% a carico dell'impresa
- 1,50% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Resta fermo che a decorrere dall'1/7/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

19/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/7/2013, tra ASSOVETRO - Associazione Nazionale Industriali del Vetro da una parte e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL si è stipulata la presente ipotesi di accordo , relativa al triennio 1/9/2013 - 31/8/2016, per il rinnovo del CCNL 9/12/2010 per le aziende industriali che producono e trasformano

articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti , comprese le Aziende che producono lampade e display .

Specificità settori lampade e display

La presente regolamentazione si applica anche ai settori lampade e display ove non diversamente indicato .

CAPITOLO II - Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, formazione professionale, imprese di dimensione comunitaria, decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive, appalti e lavoro a domicilio

Previdenza complementare

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al Fonchim (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/9/2001):

- 1,20% a carico dell'impresa

- 1,20% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno (a decorrere dall'1/1/2000):

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 33% per tutti gli altri.

Sulle retribuzioni utili per il TFR(a decorrere dall'1/1/2010):

- 1,30% a carico dell'impresa

- 1,30% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno :

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 33% per tutti gli altri lavoratori

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/2/2013):

- 1,40% a carico dell'impresa

- 1,40% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno :

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/2/2016):

- 1,50% a carico dell'impresa

- 1,50% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno :

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Resta fermo che a decorrere dall'1/1/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

Contratti a termine

1. A decorrere dall'1/9/2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro , contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato , di durata continuativa superiore a sei mesi .

2. Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova .

[15] Permessi per i componenti l'Assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di Fonchim , per la partecipazione alle riunioni di tale organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio , permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM .

Specificità settoriali lampade e display

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1/1/2004):

- 1,50% a carico dell'impresa

- 1,50% a carico del lavoratore

sulla quota di TFR da maturare nell'anno

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri

Resta fermo che a decorrere dall' 1/7/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente
... Omissis...

09/12/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/12/2010, tra l'ASSOVETRO - Associazione Nazionale Industriali del Vetro e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, sono stati concordati i seguenti testi valevoli per il rinnovo, relativo al triennio 1/9/2010 - 31/8/2013, del CCNL 4/5/2007 per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, come modificato ed integrato dall'accordo 9/9/2008, accordo di confluenza del settore lampade e display

SPECIFICITÀ SETTORI LAMPADE E DISPLAY

La presente regolamentazione si applica anche ai settori Lampade e Display ove non diversamente indicato

CAPITOLO II - Previdenza complementare, formazione professionale, imprese di dimensione comunitaria, decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive, appalti e lavoro a domicilio

Previdenza complementare

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al Fonchim (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni a Fonchim saranno stabilite come segue :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal febbraio 2013):

- 1,40% a carico dell'impresa,
- 1,40% a carico del lavoratore.

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Resta fermo che, a decorrere dall'1/1/2008, l'impresa continua a versare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore importo, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

Questo paragrafo non si applica ai settori lampade e display e rimane invariato quanto previsto alla sezione "Specificità settoriali lampade e display" del paragrafo previdenza complementare dell' accordo 9/9/2008.

09/09/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/9/2008, si sono incontrati ASSOVETRO (Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro), ASSOLAMPADE (Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termoioniche, Tubi, Luminescenti ed Apparecchi Termostatici) e FILCEM-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Chimica Energia, Manifatture), FEMCA-CISL (Federazione Energia, Chimica, Moda ed Affini), UILCEM-UIL (Unione Italiana Lavoratori Chimica, Energia e Manifatturiero), in attuazione ai contenuti dell'accordo ASSOVETRO,ASSOLAMPADE, FILCEM-FEMCA-UILCEM dell'8/5/2008 (all. 1), ed hanno siglato l'Accordo di Confluenza" allegato al presente verbale di incontro (all. 2).

Le Parti si danno atto che la data di decorrenza di cui al punto f) dell'accordo dell'8/5/2008, cui si riferisce anche

l'art. 81 dell'"Accordo di Confluenza" vada riferita al 30/8/2010 e non già al 30/7/2010 e la data di scadenza di cui all'art. 81 dell'"Accordo di Confluenza" vada riferita al 31 agosto e non già al 31/7/2010.
Le Parti inoltre si danno atto che il testo di "Accordo di Confluenza" al momento stesso della sua entrata in vigore si intende automaticamente integrato per le parti di rispettiva competenza dei due accordi di rinnovo biennale, parte economica, 2008/2010 del settore del vetro e del settore delle lampade .

CAPITOLO II - Previdenza complementare, formazione professionale, imprese di dimensione comunitaria, decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive, appalti e lavoro a domicilio

Previdenza complementare

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al Fonchim (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono :

Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dall'1/9/2001):

- 1,20% a carico dell'impresa;
- 1,20% a carico del lavoratore.

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno (a decorrere dall'1/1/2000):

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/93;
- 33% per tutti gli altri.

A decorrere dall'1/1/2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

17/07/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/7/2008, tra ASSOVETRO e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL UILCEM-UIL si è convenuto il seguente accordo di rinnovo di secondo biennio del CCNL 4/5/2007.

Il presente accordo, ove non diversamente indicato, decorre dall'1/8/2008 al 31/8/2010.

2. Previdenza complementare

Le Parti hanno stabilito che a decorrere dall'1/1/2010 le contribuzioni a Fonchim saranno stabilite come segue :

Sulle retribuzioni utili per il TFR:

- 1,30% a carico dell'impresa;
- 1,30% a carico del lavoratore.

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Resta fermo che, a decorrere dall'1/1/2008, l'impresa continua a versare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore importo, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

08/05/2008

Verbale di accordo

Premesso che:

- a) ASSOVETRO associa le Aziende industriali che fabbricano e trasformano il vetro ; il settore applica il CCNL 4/5/2007 (di seguito denominato CCNL Vetro);
- b) ASSOLAMPADE associa le Aziende produttrici di lampade elettriche , tubi fluorescenti e luminescenti , tubi sagomati destinati alla pubblicità , cinescopi, semiconduttori, valvole termoioniche, quarzi pilota e apparecchi termostatici; il settore applica il CCNL 5/6/2007 (di seguito denominato CCNL Lampade);
- c) FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL sono le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL di cui ai precedenti punti a) e b).
- d) le Aziende associate ad ASSOLAMPADE hanno manifestato interesse e volontà di aderire ad ASSOVETRO perché ritenuta l'Associazione di categoria più aderente alle problematiche delle Aziende del settore della produzione delle lampade e display;
- e) ASSOVETRO ha valutato favorevolmente l'adesione delle Aziende del settore delle Lampade alla propria organizzazione, anche nell'ottica di un processo di aggregazione di categorie industriali all'interno del sistema Confindustriale;
- f) ASSOVETRO, ASSOLAMPADE e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL ritengono di dover procedere ad un'armonizzazione del CCNL Lampade all'interno del CCNL Vetro, che viene riconosciuto dalle Parti firmatarie del presente accordo come contratto di riferimento ;
- g) nonostante vi siano importanti analogie tra le linee di impostazione e l'impianto normativo del CCNL Vetro e del CCNL Lampade, si rende necessario comunque mantenere alcune specificità dei settori lampade e display attraverso apposite norme finalizzate alla salvaguardia delle caratteristiche dei settori medesimi .
- Si conviene che:
- a) nessuna norma contrattuale del CCNL Vetro subirà alcuna modifica o integrazione ;
- b) si procederà alla confluenza dei settori lampade e display nel CCNL Vetro (CCNL di riferimento), all'interno del quale le norme contrattuali che disciplinano i rapporti tra le Aziende dei settori lampade e display ed i lavoratori da esse dipendenti saranno così definite :

05/06/2007

Art. 28 Previdenza Complementare - FONCHIM

Aggiungere il seguente comma al paragrafo A. Contribuzioni:

“A decorrere dall'1/7/2008, l'azienda dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al fondo di categoria , fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .”

04/05/2007

Previdenza integrativa

Al capitolo II, Previdenza integrativa e formazione professionale al paragrafo contributi e spese di gestione aggiungere:

A decorrere dall'1/1/2008, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore versamento, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente .

28/05/2004

Accordo nazionale sulle deleghe legislative in materia di Mercato del lavoro e orario di lavoro Demandate dai D.Lgs n. 368/01, n. 276/03, n. 66/03 alla contrattazione collettiva

In data 28 maggio 2004 tra Federchimica, Farindustria e Fulc Nazionale (Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil), Ugl-Chimici, Failc-Confail, si è convenuto il seguente accordo che , ove non diversamente indicato, decorre dalla data del 1° luglio 2004.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro speciali , le Parti chiariscono che agli stessi sono applicabili le norme contrattuali in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria . Pertanto tali lavoratori, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dai rispettivi statuti e dalle norme contrattuali applicabili, potranno iscriversi a FONCHIM e a FASCHIM alle medesime condizioni economiche e normative previste per la generalità dei lavoratori del settore .

23/01/2003

Art. 28 - Previdenza complementare

Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a Fonchim , a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono elevate dall'1,20% all'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

Gli incrementi di cui sopra si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore.

In sede di stesura, inserire i testi già concordati negli anni 1998 e 2000.

27/09/2000

Previdenza complementare

Le parti, consapevoli della sempre maggiore rilevanza per il sistema sociale ed economico del Paese dello sviluppo della previdenza complementare , stabiliscono con il presente rinnovo contrattuale le seguenti innovazioni sulla materia, al fine di incentivare l'ampliamento del numero dei lavoratori aderenti e al contempo migliorare la posizione di ogni singolo iscritto .

A. Contribuzioni

1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a Fonchim , a decorrere dal 1° novembre 2001, sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

2) Gli incrementi di contribuzione previsti al punto 1), validi per tutti i lavoratori e le imprese rappresentati dal presente contratto, si applicano fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore .

B. Contratti a termine

1) A decorrere dal 1° novembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente c.c.n.l. in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro , contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.

2) Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova .

C. Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare

1) All'articolo del c.c.n.l. relativo all'assunzione, tra gli elementi di cui l'impresa deve dare notizia nella lettera di assunzione, va inserito "documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa Fonchim, modulo di iscrizione e copia dello Statuto".

2) Le imprese porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione da Fonchim.

D. "Una tantum"

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" a lire 120.000 uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di marzo 2001 secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti .

Destinazione dell'"una tantum"

1) Ai lavoratori iscritti, al 1° marzo 2001, a Fonchim, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione di marzo 2001 e versata direttamente al Fondo.

2) Per i lavoratori che aderissero a Fonchim nel periodo marzo 2001 - gennaio 2002, la somma "una tantum" sarà direttamente versata al Fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

3) Ai lavoratori non iscritti a Fonchim la somma "una tantum", da assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale, sarà erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2002.

Condizioni di spettanza dell'"una tantum"

a) L'"una tantum" sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di marzo 2001.

b) L'"una tantum" spetta anche nei casi in cui il trattamento economico sia a carico di un Istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale .

c) Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'"una tantum" sarà riproporzionato in ragione

dell'orario di lavoro svolto al momento dell'erogazione.

d) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo marzo 2001-gennaio 2002, ai lavoratori non iscritti a Fonchim l'"una tantum" sarà erogata con le competenze di fine rapporto .

L'importo "una tantum" previsto dal presente accordo è comprensivo dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è altresì escluso dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

10/07/2000

Previdenza complementare

In un quadro economico e sociale di sempre maggiore rilevanza della previdenza complementare e visti gli accordi di settore precedentemente raggiunti in materia ed in particolare quanto previsto dal c .c.n.l. 23 aprile 1999, si stabiliscono le seguenti innovazioni :

A) Contribuzioni

1) Le aliquote di contribuzione paritetica dovute a Fonchim , a decorrere dal 1° settembre 2001, sono elevate dall'1,06% all'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

2) Gli incrementi di contribuzione paritetica previsti al punto 1), validi per i lavoratori e le imprese , si applicano fino al limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore .

B) Contratti a termine

1) A decorrere dal 1° settembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente c .c.n.l. in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro , contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato , di durata continuativa superiore a 6 mesi.

2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova .

C) Documentazione ed informativa in materia di previdenza complementare

All'art. 9 del c.c.n.l. (Assunzione), tra gli elementi di cui al comma 2, va aggiunto:

"8) Documentazione sulla previdenza complementare : scheda informativa Fonchim, modulo di iscrizione e copia dello Statuto."

Tra gli obblighi di informazione ed esame previsti al Capitolo 1, punto 2.1 del c.c.n.l. 23 aprile 1999 viene inserito "l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a Fonchim".

"Una tantum"

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma "una tantum" pari a lire 120.000 uguale per tutti, da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel febbraio 2001, secondo le condizioni, modalità e tempi di seguito previsti.

Destinazione dell'"una tantum"

1) Ai lavoratori iscritti, al 1° febbraio 2001, a Fonchim, la somma "una tantum" sarà erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2001 e versata direttamente al Fondo.

2) Per i lavoratori che aderissero a Fonchim nel periodo da febbraio 2001 a febbraio 2002, la somma "una tantum" sarà direttamente versata al Fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione.

3) Ai lavoratori non iscritti a Fonchim, la somma "una tantum", da assoggettare in questo caso all'ordinario regime contributivo e fiscale, sarà erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

Condizioni di spettanza dell'"una tantum"

a) L'"una tantum" sarà erogata anche nel caso in cui il trattamento economico riguardi solo parte del mese di febbraio.

b) L'"una tantum" spetta anche nel caso in cui il trattamento economico sia a carico di un istituto assicuratore - INPS o INAIL - per le causali relative a malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale .

c) Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time, l'importo dell'"una tantum" sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto.

d) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da febbraio 2001 a febbraio 2002 ai lavoratori non iscritti a Fonchim, l'"una tantum" sarà erogata con le competenze di fine rapporto .

Secondo quanto disposto dal comma 11 della parte "Commissione paritetica sulla classificazione" dell'art. 11, c.c.n.l. 23 aprile 1999, le parti ribadiscono che, per il settore del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per quello delle seconde lavorazioni del vetro , entro il mese di settembre 2000, sarà avviata una verifica per dare attuazione a quanto previsto dal medesimo comma 11 e dal successivo comma 12.

Nello stesso mese di settembre riprenderanno i lavori della Commissione paritetica sulla classificazione per settori delle prime lavorazioni di cui all'accordo del 26 giugno 2000.

Con la stipula del presente accordo le parti si danno atto di avere dato applicazione a quanto previsto

dall'accordo 23 luglio 1993 in relazione al biennio e quindi fino al 31 luglio 2002.
rinnovato

21/05/1999

Previdenza complementare.

A decorrere dall'1.1.00 i versamenti a FONCHIM del TFR, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% per i lavoratori di occupazione successiva alla data d'entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

Dalla stessa data dell'1.1.00 le aliquote contributive a carico del lavoratore e dell'impresa, riferite alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, sono parificate nella misura dell'1,06%.

Permessi per i componenti dell'Assemblea.

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCHIM, per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1 giorno per ogni assemblea. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM.

Allegato F

Fondo previdenza complementare FONCHIM

Addi 02/04/1998 a Roma

tra
ASSOLAMPADE
e
FULC

sono state definite come segue - con riferimento a quanto stabilito il 18 febbraio 1997 in sede di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. - modalità e caratteristiche operative dell'adesione dei dipendenti delle aziende cui si applica il c.c.n.l. 16 dicembre 1994 al sistema di previdenza complementare denominato FONCHIM:

1. Quota di iscrizione

La quota iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 complessive per ciascun iscritto, così ripartite:

- lire 23.000 a carico dell'impresa;
- lire 7.000 a carico del lavoratore.

2. Contributi e spese di gestione

In riferimento a quanto stabilito nell'intesa del 18 febbraio 1997 i lavoratori aderenti e l'azienda di appartenenza versano sul conto pensionistico del lavoratore associato a FONCHIM un contributo rispettivamente pari all'1,06% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

Per i primi 18 mesi a partire dal 1° luglio 1998 il contributo a carico dell'azienda è stabilito nella misura dell'1,08% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

In aggiunta il contributo sulla quota del t.f.r. da maturare nell'anno è stabilito nelle seguenti percentuali:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 30 giugno 1998;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni alla data del 30 giugno 1998;
- 100% per il lavoratore di occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.

3. Campagna di informazione

La campagna di informazione avrà inizio con la distribuzione da parte delle aziende del materiale informativo fornito da FONCHIM.

FULC e ASSOLAMPADE concorderanno le modalità per la migliore informazione sulle caratteristiche e sugli scopi del Fondo.

4. Rappresentatività

a) Con riferimento al punto 2 dell'art. 9 dello Statuto di FONCHIM, approvato dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 1997, relativo all'allargamento dell'assemblea dei Rappresentanti, le parti convengono di chiedere al FONCHIM l'allargamento dell'assemblea con 6 posti riservati ai Rappresentanti del settore lampade, valvole, cinescopi, ecc., nel rispetto della pariteticità degli Organismi.

Successivamente all'adesione del FONCHIM alla richiesta di allargamento così come sopra formulata le parti convengono che le elezioni dei Rappresentanti del settore abbiano luogo avendo almeno acquisito n. 1.500

iscrizioni e comunque non oltre il 31 marzo 1999.

b) Con riferimento all'art. 16 dello Statuto FONCHIM (consulta delle Organizzazioni fondatrici), le parti richiederanno alle Organizzazioni che hanno dato vita all'Associazione FONCHIM di dar corso a quanto previsto dal punto 2 dello stesso articolo.

5. Il presente accordo sarà notificato a FONCHIM a cura delle parti firmatarie .

(stralcio dall'accordo di rinnovo c.c.n.l. 21 maggio 1999)

Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2000 i versamenti a FONCHIM del trattamento di fine rapporto , da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure :

a) 100% per i lavoratori di occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D .Lgs. n. 124/1993;

b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

Dalla stessa data del 1° gennaio 2000 le aliquote contributive a carico del lavoratore e dell'impresa, riferite alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., sono parificate nella misura dell'1,06%.

* * *

Permessi per i componenti dell'assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'assemblea di FONCHIM, per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM .

23/04/1999

Capitolo II

PREVIDENZA INTEGRATIVA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Previdenza integrativa

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° giugno 1998 è attiva, secondo le previsioni di cui agli accordi del 13 febbraio 1997 e del 24 febbraio 1998, per tutti i lavoratori cui si applica il c.c.n.l. una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione del settore vetrario al FONCHIM (Fondo pensione complementare per i lavoratori della industria chimica e farmaceutica e dei settori affini).

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 così ripartite:

- lire 23.000 a carico dell'impresa;

- lire 7.000 a carico del lavoratore.

Contributi e spese di gestione

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono :

- a decorrere dal 1° giugno 1998 e fino al 31 dicembre 1999:

- sulle retribuzioni utili per il t.f.r.:

- 1,08% a carico dell'impresa (1,06% a decorrere dal 1° dicembre 1999);

- 1,06% a carico del lavoratore;

- sulla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;

- 33% per il lavoratore con retribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

- a decorrere dal 1° gennaio 2000:

- sulle retribuzioni utili per il t.f.r.:

- 1,06% a carico dell'impresa;

- 1,06% a carico del lavoratore;

- sulla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

- 33% per tutti gli altri.

Permessi per i componenti l'assemblea

Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCHIM, per la partecipazione alle riunioni di tale Organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM.

Imprese di dimensione comunitaria

Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le parti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la direttiva 94/45/CE, recepita con l'accordo interconfederale 27 novembre 1996, nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.

18/02/1997

Fondo pensione complementare

Assolampade e Fulc,

- Visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, come modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- Considerato l'art. 5 del vigente c.c.n.l. 16 dicembre 1994 in tema di previdenza integrativa;

- Visto lo Statuto del Fondo pensione complementare FONCHIM, hanno concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori del settore.

1) Assolampade manifesta la volontà - della quale la Fulc prende positivamente atto - di aderire a FONCHIM, e si impegna ad esperire, insieme alla Fulc, gli adempimenti formali necessari al riguardo.

2) La raccolta delle contribuzioni avverrà a partire dal 1° luglio 1998.

3) Le aliquote contributive sono le seguenti:

- con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:

- 1% a carico del lavoratore;

- 1% a carico dell'impresa;

- con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 30 giugno 1998;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni alla stessa data del 30 giugno 1998;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;

- eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla norma statutaria di FONCHIM, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo.

4) La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in lire 30.000 complessive per ciascun iscritto, da versarsi al momento della presentazione della domanda, in ragione di lire 23.000 da parte dell'impresa e di lire 7.000 da parte del lavoratore.

5) Le parti provvederanno a notificare il presente accordo a FONCHIM.

6) Le parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di esame congiunto, nello spirito e con la finalità della salvaguardia dell'autonomia del settore lampade - cinescopi.

13/02/1997

Previdenza integrativa

Le parti,

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

- visto quanto stabilito nel paragrafo dedicato alla Previdenza integrativa nel capitolo 1° del c.c.n.l. 20 ottobre 1994;

- visto di quanto concordato e sottoscritto nel Verbale del precedente incontro del 16 luglio 1996;

- in considerazione degli elementi acquisiti dall'Assovetro durante l'incontro con i rappresentanti del FONCHIM (Fondo pensione complementare per i lavoratori della industria chimica e farmaceutica e dei settori affini) del 3 settembre 1997;

decidono di attivare per tutti i lavoratori cui si applica il c.c.n.l. una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale tramite l'adesione del settore

vetrario al FONCHIM (Fondo pensione complementare per i lavoratori della industria chimica e farmaceutica e dei settori affini).

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dal 1° giugno 1998 sono stabilite nella maniera seguente:

- sulle retribuzioni utili per il t.f.r.:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- sulla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;
- 33% per il lavoratore con retribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione.

Una tantum

Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo nel periodo di servizio dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996 verrà corrisposta una somma una tantum di L. 300.000 secondo le seguenti modalità:

- L. 150.000 con la retribuzione del mese di febbraio 1997;
- L. 150.000 con la retribuzione del mese di aprile 1997.

Per i lavoratori appartenenti al settore delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e del vetro a soffio, a mano, e con macchine semiautomatiche la decorrenza di pagamento avverrà secondo le seguenti decorrenze:

- L. 150.000 con la retribuzione del mese di febbraio 1997;
- L. 150.000 con la retribuzione del mese di maggio 1997.

L'importo dell'una tantum non è computabile agli effetti del t.f.r. e degli istituti contrattuali e di legge.

Il vigente c.c.n.l. scadrà il 31 luglio 1998.

16/12/1994

Art. 5 - Previdenza Integrativa

Le parti esprimono la propria valutazione positiva in merito alla diffusione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, attualmente non favorita dalle norme di legge vigenti.

Le parti pertanto si impegnano a promuovere, previo esame congiunto a livello nazionale, proprie iniziative finalizzate a sollecitare interventi legislativi che realizzino una diversa normativa, in grado di agevolare realmente la realizzazione dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico. Nel contesto di tale diversa normativa, le parti si incontreranno per individuare idonee soluzioni per il settore, tenendo conto di possibili criteri di riferimento quali, in particolare, la volontarietà dell'adesione e l'eventuale utilizzo di quote del TFR.

20/10/1994

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti concordano sulla opportunità che forme di previdenza integrativa trovino ampia diffusione, attualmente non favorita dal vigente quadro normativo.

Ciò considerato, le Parti si impegnano a promuovere, previo esame congiunto della materia nell'ambito dell'Osservatorio, proprie iniziative presso le Autorità di Governo e nelle competenti Commissioni parlamentari, per sollecitare una diversa normativa che realmente agevoli il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico. Nel quadro delle linee programmatiche dalla stessa previste, le Parti si incontreranno per individuare le soluzioni per il settore, tenendo conto di possibili criteri di riferimento quali, in particolare, la volontarietà dell'adesione e l'utilizzabilità di quote del T.F.R.
